CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 235	del 29 OTT. 2025
Oggetto:	**Federazione Italiana Bocce (FIB):** approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.
Esecuzione:	AG
Conoscenza:	
Consegnata il:	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Bocce approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria della FIB del 13 settembre 2025 e trasmesso dal Segretario Generale per la prescritta approvazione ai fini sportivi con nota prot. n. 575 del 9 ottobre 2025;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 295

Riunione del 29 OTT. 2025

RILEVATO che il testo dello Statuto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo dello Statuto della Federazione Italiana Bocce (FIB) approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 13 settembre 2025.
Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Federazione Italiana Bocce

Allegato n. 1
Delibera/Atto n. 255
Firmato il: 29 OTT. 2025

STATUTO
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CONI

Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113/115
00189 Roma
presidenza@federbocce.it
presidenza@pec.federbocce.it
Tel. 06 87974655
Fax. 06 87974644

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

INDICE

TITOLO PRIMO PAG.

ART. 1 - COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

ART. 2 - STRUTTURA E ATTIVITA' FEDERALE

TITOLO SECONDO - AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ART. 3 - AFFILIAZIONI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

ART. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.B.

ART. 5 - PERSONE FISICHE

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI

ART. 7 - RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

ART. 9 – TESSERAMENTO

ART. 10 – SANZIONI

ART. 11 - ENTI AGGREGATI

TITOLO TERZO - REQUISITI E MODALITÀ DI ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI

ART. 12 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE FEDERALI

ART. 13 – CANDIDATURE

ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ

TITOLO QUARTO - STRUTTURA FEDERALE

ART. 15 - ORGANI E ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

ART. 16 - ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 16 bis – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E MODALITÀ DI DELIBERAZIONE

ART. 18 - ATTRIBUZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

ART. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

ART. 20- CONSIGLIO FEDERALE

ART. 21 – DECADENZA ED INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 23 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

ART. 24 - CONSULTA NAZIONALE

ART. 25 - SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE

ART. 26 - COMITATO TECNICO FEDERALE

ART. 26 bis – AIAB

ART. 26 ter - SETTORE ITALIANO PARALIMPICO

ART. 27 - ASSEMBLEE REGIONALI

ART. 28 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 29 - PRESIDENTE REGIONALE

ART. 30 - COMITATI REGIONALI

ART. 31 - IL DELEGATO REGIONALE

ART. 32 –TRENTO, BOLZANO E VAL D'AOSTA

ART. 33 - IL DELEGATO PROVINCIALE - TERRITORIALE

ART. 34 - COMITATI E COMMISSIONI

TITOLO QUINTO - GIUSTIZIA

ART. 35 – PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA

ART. 36 – ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 37 – PROCURA FEDERALE

ART. 38 – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

ART. 39 – AMNISTIA

ART. 40 – INDULTO

ART. 41 – VINCOLO DI GIUSTIZIA

ART. 42 – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

TITOLO SESTO - STATO PATRIMONIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 43 - PATRIMONIO

ART. 44 - ESERCIZIO FINANZIARIO

TITOLO SETTIMO - NORME FINALI

ART. 45 - REGOLAMENTI FEDERALI

ART. 46 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 47 - MODIFICHE ALLO STATUTO

ART. 48 - DURATA DELLE CARICHE

ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

STATUTO FEDERALE

TITOLO PRIMO

ART. 1 – COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA

1. La Federazione Italiana Bocce (in seguito F.I.B.) è legalmente costituita dalle Società ed Associazioni Sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge lo sport delle bocce in tutte le sue specialità, ivi comprese quelle paralimpiche.
2. La F.I.B. è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta e federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in seguito CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (in seguito CIP) e svolge l'attività di promozione, organizzazione, disciplina e diffusione dello Sport delle bocce in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (in seguito CIO), del CONI, del CIP, degli organismi Internazionali quali la FMPB (Fédération Mondiale Pétanque et Sport Boules) , della FIB (Fédération Internationale de Boules), della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), della FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal), della World Bowls e della World Boccia, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo ad essa è riconosciuta l'autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) e del CIP. Svolge inoltre, attraverso le proprie strutture ed organizzazioni territoriali, attività dilettantistica di tipo ludico – ricreativa, amatoriale, promozionale (libera non competitiva) non rientrante nei calendari federali ufficiali e attività sportiva rientrante nei programmi federali. Quest'ultima si suddivide in attività di alto livello (campionati italiani assoluti e di serie, gare nazionali, europei, mondiali) e attività di sport per tutti (campionati italiani non assoluti, campionati promozionali, gare territoriali). Di tale attività ne regola lo svolgimento, perseguendo fini di solidarietà sociale, promuovendo e organizzando altresì attività di assistenza e di sostegno a tutte le forme di disagio.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la F.I.B. può altresì:
a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie nel rispetto della legislazione vigente;
b) promuovere, organizzare e gestire sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forme audiovisive;
c) promuovere e organizzare corsi di formazione per il personale della scuola ai sensi delle specifiche normative all'uopo previste, e precisamente negli ambiti trasversali di metodologie e attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, individuando in particolare l'ambito specifico dei bisogni individuali e sociali dello studente e dell'inclusione scolastica e sociale;
d) aderire ad Enti, Associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali o complementari ai propri fini;
e) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in Società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
f) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
4. La F.I.B. è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni e in conformità con lo Statuto del CONI. E' riconosciuta dal Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 6, lett. e), Legge 25.08.1991, n. 287, quale Ente Nazionale a finalità assistenziali.
5. La F.I.B. è l'unico Ente autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport delle bocce sul territorio nazionale.
6. La Federazione Italiana Bocce è apartitica, prescinde da ogni forma di discriminazione politica, sessuale, razziale e non persegue fini di lucro anche in forma indiretta.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

7. La Federazione Italiana Bocce è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed è ispirata al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e pari opportunità.
8. La F.I.B. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

ART. 2 — STRUTTURA E ATTIVITA' FEDERALE

1. La F.I.B. si articola nelle seguenti specialità sportive per atleti normodotati e disabili:
a) Petanque;
b) Raffa;
c) Volo;
d) Bocce Paralimpiche;
e) Boccia Paralimpica;
f) Beach Bocce;
g) Lawn Bowls.
La F.I.B. disciplina lo sport delle bocce in tutte le sue specialità, forme e manifestazioni, anche da parte di atleti paralimpici, consentendo ad atleti normodotati e disabili anche la partecipazione ai giochi tradizionali.
2. L'attività sportiva è disciplinata dai Regolamenti della F.I.B. e delle Federazioni internazionali a cui la F.I.B. aderisce: FMPB (Fédération Mondiale Pétanque et Sport Boules), della FIB (Fédération Internationale de Boules), della CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), della FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal), della World Bowls World Boccia.
3. La F.I.B. attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività agonistiche e sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti riconoscendo ed accettando incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping in attuazione del Codice della WADA (World Anti Doping Agency) garantendone la completa ed integrale attuazione.

TITOLO SECONDO
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ART. 3 — AFFILIAZIONI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

1. Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (in seguito Affiliati) di cui all'art. 1 comma 1 sono affiliate alla F.I.B. a condizione che:
a) siano composte da persone fisiche;
b) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui al d. lgs. 36/2021, al d. lgs. 39/2021 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI e del CIP e siano in possesso del riconoscimento ai fini sportivi;
c) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva di alto livello e/o di sport per tutti del gioco delle bocce;
d) tesserino alla F.I.B. tutti i soci che svolgano attività ludico – ricreative, promozionali (tesseramento sociale) o sportive (tesseramento sportivo) di competenza federale;
e) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della F.I.B., delle Federazioni internazionali di riferimento, del CONI e del CIP per l'attività paralimpica.
2. Agli Affiliati vengono riconosciute le finalità assistenziali che contribuiscono a caratterizzare l'azione della F.I.B.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti all'atto della richiesta di affiliazione deve essere depositato lo Statuto della Società.
4. Gli Affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Federale della F.I.B., devono avere un minimo di 10 tesserati di cui 5 atleti, mentre le società che svolgono attività paralimpica devono avere almeno 5 tesserati di cui almeno 2 atleti (tesseramento sportivo) e devono essere retti da statuti redatti sulla base del principio di democrazia interna. Gli statuti delle Società e delle Associazioni sportive sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale. Detti statuti dovranno riportare l'impegno di esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme, le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

5. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche dello Statuto.
6. Nel caso della Società di capitali, gli statuti di tali Società dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione, il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento dell'attività sportiva dedotta la riserva di legge.
7. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.
8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

ART. 4 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.B.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.B. nei seguenti casi:
   a) per recesso;
   b) per scioglimento volontario;
   c) per inattività sportiva federale durante due anni sportivi consecutivi secondo le norme del
   d) Regolamento Organico;
   e) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
   f) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
   g) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
2. In caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.B. agli altri Affiliati e ai Tesserati.
3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma 2) e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Società, o Associazioni sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.
4. La cessazione di appartenenza alla F.I.B. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

ART. 5 - PERSONE FISICHE

1. Le Persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
   a) Gli Atleti
   b) I Direttori Sportivi (di seguito anche Tecnici societari)
   c) I Dirigenti federali
   d) Gli Arbitri
   e) I Dirigenti sociali
   f) I Medici federali
   g) Il Presidente Onorario e i Soci d'onore
   h) I Soci e gli Associati degli Affiliati che svolgono attività ludico – ricreativa e promozionale, di seguito congiuntamente Soci
   i) I Tecnici federali, compresi i Tecnici paralimpici
   j) I classificatori
   k) I formatori
2. Gli Atleti entrano a far parte della F.I.B. tramite il loro tesseramento che avviene attraverso un soggetto affiliato. I Tecnici societari risultanti dagli atti federali entrano a far parte della F.I.B. tramite il loro tesseramento che avviene attraverso un soggetto affiliato. I Tecnici, gli Arbitri, i Classificatori, i Formatori ed i Medici Federali vengono inquadrati nei rispettivi ruoli federali. I Dirigenti Federali, il Presidente Onorario e i Soci d'Onore fanno parte della Federazione all'atto dell'elezione o della nomina, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico. In ogni caso, requisito essenziale per far parte della FIB è il tesseramento ad essa.
3. Possono tesserarsi come Atleti per una o più delle specialità della F.I.B. soggetti di ambo i sessi residenti in Italia di età compresa tra quelle previste per ciascuna categoria federale, in possesso dell'idoneità prevista alle norme in materia, che non abbiano subito provvedimenti di radiazione dagli Organi di Giustizia della F.I.B. Per quanto riguarda gli atleti extracomunitari, si applicano le norme in materia di disciplina degli ingressi degli

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

sportivi stranieri emanate dal CONI e dal CIP. I tesserati di sesso femminile partecipano all'attività federale alle stesse condizioni dei tesserati di sesso maschile. Nei Regolamenti di ciascuna specialità possono essere previste particolari norme per l'attività femminile. Il Regolamento Organico disciplina l'attività dei soggetti che partecipano all'attività della Federazione.

4. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato.

Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

6. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno diritto:
   a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
   b) di partecipare all'attività agonistica federale in base ai Regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
   c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.B., dal CONI e dal CIP;
   d) di partecipare all'attività non agonistica disciplinata dalle norme federali.

2. Gli Affiliati hanno altresì il dovere di osservare e, parimenti, far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.B., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, ed adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali. Gli Affiliati sono inoltre tenuti a mettere a disposizione della F.I.B. i propri atleti selezionati per manifestazioni nazionali ed internazionali.

ART. 7 - RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

2. I requisiti e le procedure per la affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

1. I Tesserati hanno diritto a partecipare all'attività federale secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico. Sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del CONI e del CIP, della Federazione Internazionale di specialità e della F.I.B. Sono inoltre tenuti all'osservanza del Codice di

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni. Gli Atleti selezionati per le rappresentative federali, a livello centrale e territoriale, sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.B., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
2. Hanno diritto di partecipazione e voto, attraverso i propri rappresentanti designati formalmente dalle rispettive Assemblee societarie, nelle Assemblee federali, gli Atleti ed i Tecnici societari maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.
3. Negli Organi Direttivi Federali dovranno essere garantite eque forme di rappresentanza di Atleti ed Atlete.
4. La F.I.B. tutela le posizioni sportive delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità dal momento dell'accertamento e fino al loro rientro nell'attività agonistica. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.
5. È fatto divieto ai tesserati partecipanti alle competizioni agonistiche di Alto Livello di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione ovvero della Fédération Internationale de Boules, della Confederazione Boccistica Internazionale, della Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal, della Federazione World Bowls e della World Boccia. Il Regolamento di Giustizia disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione.

ART. 9 - TESSERAMENTO

1. La durata del vincolo di tesseramento tra Atleta e Affiliato è di 12 mesi o comunque il minor periodo intercorrente dal tesseramento al termine della stagione agonistica.
I termini e le modalità di svincolo anticipato sono stabiliti dal Regolamento Organico nel rispetto del diritto alla libera prestazione delle attività sportive. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
2. Il tesseramento cessa:
   a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento o volontarie dimissioni antecedenti alla naturale cessazione del tesseramento;
   b) per cessazione di appartenenza alla F.I.B. delle rispettive Società ed Associazioni sportive;
   c) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
   d) per radiazione, irrogata dagli Organi giurisdizionali in caso di gravi infrazioni alle norme federali.

ART. 10 - SANZIONI

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.B. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dal Regolamento di Giustizia. Inoltre, gli Affiliati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.
2. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

ART. 11 - ENTI AGGREGATI

1. Possono essere aggregati alla F.I.B. gli Enti e i Centri di aggregazione sociale, qualsiasi sia la loro natura giuridica, purché senza scopo di lucro, che, pur praticando o favorendo le attività disciplinate dalla F.I.B., non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione. Il Regolamento Organico disciplina le modalità di riconoscimento.
2. Agli Enti aggregati il Consiglio federale può demandare attività specifiche, ma sempre di genere ludico ricreativo - promozionale, e controllare lo svolgimento delle stesse.
3. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

4. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o territoriale cui, però, possono partecipare per il tramite del proprio legale rappresentante, su invito del Presidente Federale.
5. Agli Enti aggregati, tuttavia, non si applica l'art. 4, comma 1, lett. c del presente Statuto concernente la cessazione dell'aggregazione per inattività sportiva.

TITOLO TERZO
REQUISITI E MODALITÀ DI ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI

ART. 12 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE FEDERALI

1. Possono ricoprire cariche federali, sia elettive che di nomina, coloro i quali, maggiorenni:
a) siano cittadini italiani;
b) siano tesserati alla F.I.B. alla data di presentazione della candidatura. Per l'elezione in Consiglio Federale in quota atleti e tecnici è richiesto di essere tesserato e in attività o essere stato tesserato per almeno due anni nell'ultimo decennio alla FIB. È richiesta, inoltre, per i tecnici, l'iscrizione negli appositi albi istituiti dalla F.I.B. e per gli atleti la partecipazione ad almeno cinque competizioni ufficiali di livello nazionale o territoriale nell'arco di due anni nell'ultimo decennio. Detti requisiti non sono richiesti per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia e della Procura Federale;
c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva, del CONI, del CIP, o da parte dell'Organismo Sportivo Internazionale di riferimento purché unico;
e) non abbiano subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. E' altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.
Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
2. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.B. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, il CIP, la F.I.B., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso e dal CIP.

ART. 13 - CANDIDATURE

1. Per concorrere alle cariche federali elettive deve essere presentata formale candidatura nei termini e con le modalità di seguito precisate. Le candidature sono inoltrate alla Segreteria Generale, che ne verifica la regolarità nel rispetto del principio di pari opportunità. Le candidature devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall' ufficio della Segreteria Generale, oppure depositate in formato cartaceo originale, presso il medesimo ufficio entro il 35° (trentacinquesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva.
Le candidature sono pubblicate, sul sito internet federale con *link* diretto dalla *home page*, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Avverso le candidature, è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Per le candidature alla carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale, l'obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di associazioni e società, di atleti e tecnici, aventi diritto di voto, non può comunque

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo, secondo quanto riportato nei successivi commi.

3. Per le candidature alla carica di Presidente Federale:

a) fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;

b) da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge l'11% calcolato sul numero restante;

c) da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;

d) da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui aggiunge il 7% sul numero restante;

e) da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se > 0,5 oppure 0 se ≤ 0,5). Le suddette percentuali dovranno essere calcolate in relazione a tutti i soggetti, rappresentanti degli affiliati, atleti e tecnici aventi diritto a voto in assemblea. Sarà prevista una equa ripartizione delle sottoscrizioni delle candidature fra le categorie degli aventi diritto a voto che garantisca la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30%, rispettivamente del 20% e del 10% del totale delle sottoscrizioni stesse.

4. Per le cariche degli Organi Centrali, esclusa quella del Presidente, le candidature devono essere presentate tramite i Comitati Regionali o i Delegati Regionali competenti.

5. Le candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Affiliati devono essere presentate da almeno 20 Società, per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti da almeno 50 Atleti, per la carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici da almeno 15 Tecnici. Le presentazioni di cui sopra potranno essere sottoscritte da qualsiasi tesserato, atleta o tecnico avente diritto al voto anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in assemblea.

6. Per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la candidatura è libera.

7. La candidatura è individuale. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.

8. Le candidature a Presidente e Consigliere del Comitato Regionale devono essere preventivamente sottoscritte per accettazione dai candidati, devono essere presentate dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, di almeno il 10% - con un minimo di 5 - degli Affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla medesima Regione interessata.

Le candidature a Delegato rappresentante degli Affiliati, Atleti, Tecnici devono essere presentate da parte di tesserati in forma di autocandidatura e autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 12.

Le candidature dovranno essere depositate presso la sede del Comitato Regionale, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. Per i ricorsi trovano applicazione le disposizioni di cui al 1° comma.

9. I soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature per i Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati non possono sostenere più di due candidature per ogni carica.

10. I candidati alle cariche federali centrali e territoriali non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Commissione scrutinio.

11. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio Federale può prevedere, determinandone l'importo, un'indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari incarichi.

ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di componenti gli Organi centrali e territoriali sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione.

2. La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia o della Procura Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.B. Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

3. La carica di Presidente di Comitato regionale è incompatibile con quella di Presidente di Affiliato. La qualifica di Arbitro Nazionale è incompatibile con tutte le cariche elettive e di nomina.
4. La qualifica di Delegato (in rappresentanza di Affiliati, Tecnici e Atleti) all'Assemblea Nazionale non è incompatibile con altra carica federale elettiva territoriale diversa dal Presidente.
5. Verificandosi i casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni, per una sola carica. Nell'ipotesi in cui già rivestisse una carica elettiva, l'interessato non può rivestire la nuova carica se non dopo aver contestualmente optato per essa e rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
6. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla nuova carica.
7. Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto d'interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni od atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.

TITOLO QUARTO
STRUTTURA FEDERALE

ART. 15 - ORGANI E ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

1. Sono Organi della F.I.B.:

A) ORGANI CENTRALI:
l'Assemblea Nazionale;
il Presidente Federale;
il Consiglio Federale;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

B) ORGANI TERRITORIALI:
le Assemblee Regionali;
i Presidenti dei Comitati Regionali;
i Consigli Regionali;
i Delegati Regionali;
i Delegati Provinciali e Territoriali;
i Coordinatori d'area territoriali.

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:
il Giudice Sportivo Nazionale;
i Giudici Sportivi Territoriali;
la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
il Tribunale Federale;
la Corte Federale di Appello.

D) ALTRI ORGANI:
il Segretario Generale;
la Procura Federale;
la Commissione Federale di Garanzia.

E) ORGANISMI
le Commissioni Federali Centrali;
l'AIAB;
il Settore paralimpico;
il Comitato Tecnico Federale;
la Consulta Nazionale;
le Commissioni Regionali.

ART. 16 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. È articolata in sessioni ordinarie, elettive, e sessioni straordinarie, elettive e non elettive. Si svolge mediante rappresentanza indiretta, con le modalità indicate al successivo art. 16-*bis*.

2. L'Assemblea Nazionale si tiene in sessione ordinaria elettiva entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi. Nel caso di scioglimento anticipato degli Organi, per impedimento definitivo del Presidente, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Essa è indetta dal Consiglio Federale almeno 120 gg. prima della data di celebrazione e convocata dal Presidente della Federazione tramite avviso di convocazione trasmesso ai Delegati degli affiliati, atleti, tecnici risultanti eletti nelle rispettive Assemblee regionali, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata a/r, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, pubblicandola contestualmente sul sito federale. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale. Avverso l'elenco dei Delegati risultante dalle Assemblee regionali è ammesso il ricorso entro 7gg. dalla data di celebrazione dell'assemblea secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

3. L'Assemblea Nazionale è indetta in seduta straordinaria:

a) per l'elezione del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di decadenza dalla carica dei precedenti titolari da qualsiasi causa determinata; in tale ipotesi, la convocazione avviene e l'Assemblea straordinaria deve essere convocata secondo le modalità previste per la sessione ordinaria elettiva e celebrata entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità dei predetti Organi;
b) qualora ne faccia richiesta il Consiglio Federale a maggioranza dei suoi componenti;
c) qualora ne faccia richiesta la maggioranza degli Affiliati aventi diritto di voto, ovvero la maggioranza degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto;
d) nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio federale;
e) qualora sia necessario approvare modifiche dello Statuto federale ovvero occorra deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione.

Nei casi indicati sub *a), b), c)* e *d)*, l'Assemblea straordinaria è convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni in essi previste. È competente alla convocazione dell'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate; in assenza di diverse disposizioni, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista al precedente comma 2.

4. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto, i soggetti di cui al successivo art. 16 bis. Possono altresì partecipare all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto in quanto rappresentati dai delegati di cui al precedente capoverso, i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI e il CIP ai sensi della legge 78/2000 art. 6, gli Affiliati che risultano iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d. lgs. 39/2021 e che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della FIB relativa alle specialità di cui all'art. 2 ovvero abbiano partecipato ad almeno cinque manifestazioni, agonistiche, amatoriali, scolastiche o promozionali svoltesi nell'ambito dei programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2021 e riconosciute dalla Federazione.

5. Non possono partecipare all'Assemblea Nazionale coloro i quali: *i)* siano destinatari di provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione al momento della adunanza; *ii)* non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

6. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia, della Procura Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

nonché i candidati alle cariche federali, i Presidenti dei Comitati Regionali, i legali rappresentanti degli enti aggregati se invitati, il Presidente onorario se nominato e gli altri soggetti eventualmente invitati dal Presidente Federale.
Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, i Presidenti delle Commissioni Federali nonché i candidati alle cariche elettive nazionali, non possono essere Delegati all'Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Affiliati, Atleti, Tecnici.

ART. 16 bis – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza indiretta in linea con le specifiche normative CONI e ad essa partecipano 360 Delegati, di cui 270 in rappresentanza delle società ed associazioni affiliate, 60 delegati in rappresentanza degli atleti e 30 delegati in rappresentanza dei tecnici. Gli aventi diritto al voto per eleggere i suddetti delegati sono i soggetti di cui al secondo capoverso del precedente articolo 16.
2. Il Consiglio Federale, in relazione ai delegati in rappresentanza degli affiliati, assegnerà ad ogni Regione almeno 3 delegati, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. I restanti delegati saranno assegnati a ciascuna Regione e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in proporzione al numero delle società affiliate di propria pertinenza, rispetto al totale degli affiliati, aventi diritto al voto al momento di convocazione dell'Assemblea, mediante attribuzione di delegati alle Regioni secondo il meccanismo dei resti più alti, fino raggiungimento del numero totale dei delegati previsto. In caso di parità, i resti saranno assegnati in relazione al numero dei tesserati della Regione. Per i delegati in rappresentanza degli atleti, il Consiglio Federale assegnerà almeno due rappresentanti per ogni Regione, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. I restanti delegati saranno assegnati a livello Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, proporzionalmente al numero degli atleti, di propria pertinenza rispetto al totale degli atleti aventi diritto al voto alla data di convocazione dell'Assemblea, mediante attribuzione di delegati alle Regioni secondo il meccanismo dei resti più alti, fino al raggiungimento del numero complessivo degli atleti previsto. In caso di parità, i resti saranno assegnati in relazione al numero dei tesserati della Regione. Per i delegati in rappresentanza dei tecnici, il Consiglio Federale assegnerà un delegato per ogni Regione, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. I restanti delegati saranno assegnati a livello Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, proporzionalmente al numero dei tecnici rispetto al totale dei tecnici di propria pertinenza, aventi diritto al voto alla data di convocazione dell'Assemblea, mediante attribuzione di delegati alle Regioni secondo il meccanismo dei resti più alti, fino al raggiungimento del numero complessivo dei tecnici previsto. In caso di parità, i resti saranno assegnati in relazione al numero dei tesserati della Regione. Tutti i delegati sono eletti dalle Assemblee Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso il Regolamento Organico stabilirà le modalità procedurali all'uopo previste.
3. L'elezione dei Delegati in rappresentanza degli affiliati, atleti, tecnici avverrà in seno alle Assemblee regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con votazioni separate, a scrutinio segreto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, nelle rispettive qualifiche; a parità di preferenze, sarà eletto il candidato più anziano. Ciascun rappresentante con diritto di voto all'assemblea regionale, potrà esprimere preferenze inferiori di una unità rispetto al numero dei Delegati da eleggere in rappresentanza delle categorie di appartenenza (affiliati, atleti, tecnici). Ai fini della convocazione dell'Assemblea Nazionale, ogni regione trasmetterà alla Segretaria Generale – Ufficio Elettorale, le risultanze delle votazioni, entro il giorno successivo a quello di celebrazione dell'assemblea regionale.
4. I Delegati all'Assemblea Nazionale, e i loro supplenti, restano in carica per tutto il quadriennio Olimpico purché tesserati alla F.I.B. presso la Regione dove sono stati eletti e sono rieleggibili.
5. Ogni Delegato, che possegga i requisiti di anzianità previsti dall'art. 6.1.3. dei principi fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA emanati dal CONI ha diritto ad un voto e non può rilasciare delega. In caso di sua indisponibilità parteciperà all'Assemblea il supplente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nelle Assemblee Regionali. Sono considerati supplenti tutti coloro i quali abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle assemblee di categoria secondo le modalità previste dal Regolamento Organico. Ad ogni Delegato è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risulta tesserato.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

ART. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E MODALITÀ DI DELIBERAZIONE

1. Le Assemblee Nazionali ordinarie elettive e straordinarie elettive e non elettive, di cui all'art. 16, comma 1, sono validamente costituite con la presenza, in prima convocazione, del settanta per cento e, in seconda convocazione, della metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto; la seconda convocazione può avere luogo trascorsa un'ora dalla prima convocazione. Le Assemblee straordinarie per le modifiche statutarie sono validamente costituite con la presenza in prima convocazione del settanta per cento e, in seconda convocazione, del trentacinque per cento dei soggetti aventi diritto di voto.
2. Salvo dove diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Nella Assemblea Nazionale elettiva, il voto è esercitato in forma elettronica, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI, che garantisce la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza; la votazione all'unanimità per acclamazione è ammessa esclusivamente per il conferimento di cariche "ad honorem". Nella Assemblea Nazionale elettiva il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea; la Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale, che d'intesa con il CONI nomina, altresì, il relativo Presidente; la Commissione Scrutinio è eletta dall'Assemblea Nazionale prima dell'inizio delle operazioni di voto. Nelle assemblee elettive regionali la Commissione Verifica Poteri è nominata, di volta in volta, dall'organo che indice l'Assemblea in sede di convocazione della stessa.

ART. 18 - ATTRIBUZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria:
a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
b) elegge, con votazioni separate e successive, e tenuto conto che è ammessa la possibilità di non esprimere preferenze, fino alla totale copertura dei posti disponibili:
- il Presidente della Federazione, che viene eletto fra i candidati, con votazione cui partecipano tutti i rappresentanti presenti all'Assemblea Nazionale;
- i 10 Consiglieri Federali dei quali:
  - 7 eletti dai Delegati rappresentanti degli Affiliati, tra i candidati espressi dagli Affiliati stessi;
  - 2 eletti dai Delegati rappresentanti degli Atleti, tra i candidati espressi dagli Atleti;
  - 1 eletto dai Delegati rappresentanti dei Tecnici, tra i candidati espressi dai Tecnici;

  possono essere eletti non più di 2 Consiglieri appartenenti alla stessa Regione di cui 1 in rappresentanza degli Affiliati;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che viene eletto fra i candidati, con votazione cui partecipano tutti i rappresentanti presenti all'Assemblea Nazionale;
c) indica i principi generali di carattere comune alle varie discipline per l'organizzazione generale e lo svolgimento delle attività;
d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Nazionale straordinaria:
a) elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti mancare per qualsiasi motivo;
b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del CONI e alla Giunta Nazionale del CIP per la parte paralimpica;
c) delibera lo scioglimento della F.I.B. stabilendo la destinazione del patrimonio residuo.
d) delibera sul bilancio d'esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori, in caso di diniego di approvazione da parte del Consiglio Federale, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale elettiva ad eccezione dell'ipotesi prevista alla art. 16 comma 3 lett. d). In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i Delegati rappresentanti degli Affiliati.
4. Nelle sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della FIB adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Nell'eventualità in cui le predette Assemblee si dovessero svolgere in modalità telematica da remoto, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quella rilasciata ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato, esclusi Atleti o tecnici con diritto di voto in Assemblea.
Il sistema informatico a distanza attraverso specifiche piattaforme dovrà garantire la regolarità del voto e permettere l'identificazione di tutti i partecipanti, consentendo loro la possibilità di intervento in tempo reale.

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente può nominare anche un Vice Segretario Generale, sentito il Segretario Generale e il Consiglio Federale, con compiti di coordinamento di taluni uffici e/o attività. Propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione, vigila su tutti gli Organi e gli uffici della stessa, eccezion fatta per quello che concerne gli Organi di Giustizia, la Procura Federale e il Collegio dei Revisori dei Conti. Firma gli atti federali o ne delega la firma, convoca le Assemblee salvo i casi previsti dal presente Statuto, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e della Consulta di cui all'art. 24, richiedendo se ritenuto opportuno, la presenza dei coordinatori d'area territoriali e di altri tesserati funzionali alla specifica riunione, senza diritto di voto. E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea del funzionamento generale della FIB. Il Presidente rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali.
2. Il Presidente Federale può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive, che comportino anche l'effettuazione di spese purché il relativo impegno sia stato già iscritto nel bilancio preventivo e approvato dal Consiglio Federale.
3. Il Presidente della F.I.B. è eletto in sede di Assemblea nazionale elettiva anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 48. Il Presidente dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e può svolgere più mandati.
4. Può essere eletto alla carica di Presidente chi, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 12 del presente Statuto, abbia presentato formale candidatura, in conformità a quanto previsto dall'art. 13.
5. Nella prima riunione del Consiglio Federale il Presidente e i Consiglieri eletti provvederanno ad eleggere nel proprio seno, i due Vice Presidenti Federali, di cui uno con funzioni vicarie.
6. In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale; quest'ultimo resterà in regime di prorogatio, competente limitatamente all'adozione di atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, fino all'Assemblea Straordinaria, la quale dovrà essere convocata secondo le modalità previste dall'art. 16.2 per la sessione ordinaria elettiva e celebrata entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
7. In caso di impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vicepresidente, in regime di prorogatio, con le competenze di cui al comma 6, provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, che dovrà aver luogo entro il termine perentorio di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, per il rinnovo delle cariche.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

8. In caso di dimissioni o di vacanza di un Vice Presidente, il medesimo viene sostituito con l'altro Vice Presidente. In caso di dimissioni o di vacanza di entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio Federale provvederà senza indugio ad eleggere due nuovi Vice Presidenti, ai sensi del precedente comma 5.
9. In caso di impedimento temporaneo all'esercizio della funzione, verrà svolta da parte del Vice Presidente vicario.
10. Il Presidente può concedere la grazia purché sia stata scontata almeno la metà della pena e la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping, previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
11. Le funzioni esclusive degli Organi Federali non sono delegabili. Il Presidente Federale, in casi di urgenza, può adottare decisioni, anche nelle predette materie, di competenza del Consiglio Federale, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio stesso in occasione della prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente stesso e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.

ART. 20- CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente della Federazione.
3. Il Consiglio Federale è composto, oltre che dal Presidente, da 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto all'art. 18, comma 1, lett. b). Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio Federale è mantenuto un rapporto tra componenti di differente genere non inferiore ad un terzo. Nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali; in ogni caso, è garantita l'equa rappresentanza di atleti e atlete. In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.
4. Il Consiglio Federale dirige l'attività della Federazione in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea medesima o ad altro Organo.
5. In particolare il Consiglio Federale:
- delibera i regolamenti federali e le eventuali modifiche, e li trasmette al CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
- approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura d'esercizio sociale e li trasmette al CONI per l'approvazione di legge, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti e dal bilancio di eventuali società strumentali costituite dalla F.I.B. ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e) dello Statuto;
- approva la relazione sulla gestione federale da sottoporre, al termine del quadriennio olimpico, alla verifica dell'Assemblea Nazionale, sulla base del bilancio programmatico di indirizzo votato dall'Assemblea medesima ad inizio quadriennio o del mandato cui si riferisce;
- approva la relazione programmatica ed i rendiconti degli Organi Periferici;
- delibera in merito alla costituzione di commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
- nomina nel proprio seno uno o più Consiglieri responsabili per i compiti di istruttoria delle iniziative e dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale per i seguenti settori di competenza:
  a) Rapporti con Enti locali
  b) Funzionalità Organi territoriali (tesseramento, bilanci, iniziative promozionali)
  c) Formazione per Dirigenti sociali e territoriali, Arbitri e Tecnici
  d) Rapporti Attività tecnica
  e) Attività arbitrale
  f) Attività giovanile e femminile
  g) Stampa e informazione
  h) Attività paralimpica

- delibera la nomina di tutte le cariche non elettive;
- provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale;
- elegge fra i propri membri un Vice Presidente vicario ed un Vice Presidente;
- detta, fatte salve le competenze del Presidente federale, gli indirizzi programmatici della F.I.B. per assicurare il conseguimento dei fini istituzionali;
- stabilisce luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
- esamina e ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente se non rientranti nella competenza propria del Presidente;
- stabilisce i criteri per l'amministrazione del patrimonio federale;
- delibera, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati e sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle Società ed Associazioni interessate;
- delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione degli Affiliati inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
- delibera sul tesseramento, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli Atleti, sulla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei Tecnici;
- delibera contributi agli Organi regionali per assolvere i loro compiti e funzioni;
- esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dagli Organi regionali e sulle elezioni dei loro componenti ratificandone l'esito;
- nomina i Delegati Regionali;
- nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), dello Statuto del C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;
- in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, provvede allo scioglimento di tutti gli Organi elettivi territoriali nominando, eventualmente, un commissario straordinario;
- nomina un Commissario ad Acta per gli Organi elettivi territoriali quando non sia garantito lo svolgimento di determinati atti istituzionali o l'avvio delle competizioni sportive territoriali;
- provvede alla nomina di procuratori ad litem;
- conferisce incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale, ivi compresa quella assistenziale;
- riconosce autonomia organizzativa agli Organi regionali, i quali annualmente devono inviare una relazione programmatica e di rendiconto, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle specifiche disposizioni federali;
- ha facoltà di conferire all'ex Presidente federale la qualifica di Presidente Onorario;
- nomina Soci d'onore persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemerenze nel campo dello sport delle bocce a vantaggio dell'attività federale;
- adotta provvedimenti di amnistia e indulto che non si applicano per le violazioni delle Norme Sportive Antidoping, previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI;
- provvede attraverso le proprie strutture all'organizzazione ed al controllo sul territorio nazionale delle attività sportive e ludico ricreative e ne regola lo svolgimento;
- fornisce pareri vincolanti sull'interpretazione delle norme federali;
- delibera l'ammontare delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e l'importo di tutte le tasse federali;
- delibera sull'ordinamento e sulla organizzazione dei servizi e degli uffici provvedendo, altresì, alla definizione della pianta organica della Federazione;
- approva il prospetto annuale di spesa e il rendiconto consuntivo riferiti alle attività paralimpiche che dovranno essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CIP per la debita approvazione;
- provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.

6. Il Consiglio Federale è convocato per iniziativa del Presidente almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta motivata la maggioranza dei Membri. Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente nonché il Presidente Onorario se nominato. Il Consigliere Federale che risulti assente per tre riunioni consecutive, salvo casi di forza maggiore, decade automaticamente. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Tutte le delibere devono essere adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il voto non è delegabile.

7. In caso di parità di voto prevale la decisione assunta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario. Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza del Presidente o del Vice Presidente vicario.

ART. 21 – DECADENZA ED INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti

a) dimissioni del Presidente: si applica la disciplina di cui al precedente art. 19, comma 6.

b) impedimento definitivo del Presidente: si applica la disciplina di cui al precedente art. 19, comma 7.

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale resterà in prorogatio con le competenze di cui all'art. 19, comma 6, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

Nelle ipotesi di cui al presente art. 21, comma 2, lett. a), b) e c), l'Assemblea deve essere convocata nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dall'art. 16.2 per la sessione ordinaria elettiva e celebrata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza del Consiglio federale.

3. La decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli Consiglieri non determina la decadenza dell'organo. In tal caso il Consiglio Federale verrà integrato con l'inserimento - in numero identico – dei primi candidati non eletti secondo la graduatoria esistente per ciascuna componente federale, fermo restando il rispetto del principio della parità di genere di cui al comma 3 dell'art. 20 e a condizione che il soggetto subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Ove non sia possibile l'integrazione con le procedure suddette potrà attendersi la prima assemblea utile e, qualora risulti compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere celebrata, negli stessi termini previsti dal precedente art. 19, commi 6 e 7, una Assemblea Nazionale Straordinaria per la ricomposizione del Consiglio Federale nel numero di membri mancanti.
4. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.
5. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

ARTICOLO 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente eletto dall'Assemblea e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Tutti i componenti, sia elettivi che di nomina, devono essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.
2. Il Collegio è validamente costituito con la maggioranza dei membri e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.
3. Le ipotesi di sostituzione e di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono contemplate dal Codice Civile.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

ART. 23 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.B.;
c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
d) redigere una relazione al Bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di Variazione al Bilancio stesso;
e) esprimere parere sul Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Federale;
f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.
3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche della F.I.B., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalare al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
4. I membri del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli Organi federali.

ART. 24 - CONSULTA NAZIONALE

1. E' istituita una Consulta Nazionale formata dal Presidente Federale, dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Coordinatori d'area territoriali.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato ed è convocata almeno una volta all'anno.
3. La Consulta discute lo stato di attuazione dei bilanci programmatici centrali e territoriali e formula proposte per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale.
4. Le modalità di convocazione e di effettuazione delle riunioni della Consulta Nazionale sono stabilite dal Regolamento Organico.
5. Il Consiglio Federale può nominare per l'intero quadriennio olimpico, salvo revoca, su proposta del Presidente, da uno fino a d un massimo di 4 Coordinatori di Area territoriale con i seguenti compiti:

a. coordinare ed assistere i Presidenti regionali, ricompresi nell' area di pertinenza Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole comprese, stabilito dal Consiglio Federale, nello svolgimento delle loro funzioni.
b. Uniformare al massimo le istanze, verso gli organi federali, dei Presidenti regionali.
c. Verificare che l'attività dei Comitati Regionali sia coerente con le linee programmatiche del Consiglio Federale.
d. Relazionare al Presidente federale ed al Consiglio sull'andamento organizzativo, amministrativo e sportivo dei comitati regionali

ART. 25 - SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale, nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; egli ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione e, oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto:
a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché quanto assegnatogli dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
b) prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Federale, del Consiglio Federale, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

c) ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.B.;
d) coordina e dirige la Segreteria Generale nonché l'Ufficio Amministrativo nella predisposizione del Bilancio consuntivo e di previsione della F.I.B.;
e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
h) può, con propria determinazione e su delega del Consiglio Federale, autorizzare prestazioni di servizi e forniture di beni per importi non superiori a quelli fissati nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità nonché autorizzare storni da una voce di spesa all'altra purché all'interno dello stesso progetto.

ART. 26 - COMITATO TECNICO FEDERALE

1. Il Comitato Tecnico Federale, unitario e rappresentativo di tutte le specialità, ha una composizione stabilita dal Consiglio Federale che provvede anche alla nomina dei componenti da un minimo di 5 ad un massimo di 9, per l'intero quadriennio salvo revoca.
2. Il Comitato Tecnico Federale è convocato dal Presidente Federale. Il suddetto deve vigilare sulla realizzazione dei programmi tecnici approvati dal Consiglio stesso.
3. Il Comitato Tecnico si occupa delle attività di Alto Livello e Sport per Tutti potendo anche assumere la connotazione di distinte commissioni.
4. Il Comitato Tecnico Federale esplica la propria attività secondo le norme del Regolamento Organico e si rapporta direttamente con il Presidente Federale.

ART. 26 bis - AIAB

1. È costituita l'Associazione Italiana Arbitri di Bocce (A.I.A.B.) all'interno della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.), che riunisce obbligatoriamente tutti gli Arbitri Italiani che prestano la loro attività di Direttori di Gara, Arbitri di impianto, Arbitri di campo, Giudici di linea, Osservatori Arbitrali nelle competizioni della F.I.B. e degli organismi Internazionali a cui aderisce la F.I.B. stessa.
2. L'A.I.A.B. provvede al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli Arbitri in base alle loro capacità, al loro impegno e dedizione, garantendo condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.
3. L'A.I.A.B. opera autonomamente, sotto il profilo tecnico-organizzativo e disciplinare, nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme federali della F.I.B., attraverso un budget di spesa assegnatole annualmente dal Consiglio Federale e gestito in piena autonomia.
4. Le risorse finanziarie dell'A.I.A.B. sono rappresentate:
dai contributi ricevuti direttamente dalla F.I.B. comprensivi delle quote associative versate da tutte le figure arbitrali e da introiti provenienti da terzi (sponsorizzazioni, soci sostenitori, contributi Enti Locali, liberalità)
5. La F.I.B. agevola l'A.I.A.B. nel reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività arbitrale nonché all'innovazione tecnologica dell'attività stessa.
6. Nella tenuta della contabilità e dell'attività gestionale delegata, l'A.I.A.B. osserva le norme e le direttive della F.I.B. alla quale fornisce rendiconto periodico. La contabilità dell'A.I.A.B. confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo della F.I.B.
7. L'A.I.A.B. assolve le proprie funzioni e finalità istituzionali mediante Organidirettivi, tecnici, Commissioni e Servizi
8.Gli Organi direttivi centrali sono:

- l'Assemblea Generale
- il Presidente Nazionale
- il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale
- il Comitato Nazionale Arbitrale (C.N.A.)

9.Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:

- l'Assemblea Regionale
- il Coordinatore Regionale
- il Coordinatore Provinciale/territoriale

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

10. Il Presidente AIAB partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Federale.
11. Per tutto quanto non contemplato si rimanda all'apposito Regolamento AIAB.

ART. 26 ter SETTORE ITALIANO PARALIMPICO

È istituito il Settore Italiano Paralimpico denominato SIP all' interno della Federazione Italiana Bocce, avente autonomia tecnico gestionale dietro le indicazioni e gli orientamenti del Consiglio Federale.
Il SIP si occupa di curare direttamente tutti gli aspetti tecnico organizzativi dell'attività boccistica paralimpica (Boccia e Bocce paralimpiche per tutte le disabilità), ivi compresi tornei, manifestazioni sportive, campionati di società, campionati italiani e territoriali, competizioni internazionali in ossequio, quest'ultima, alle direttive della world Boccia e dell'IPC.
Il SIP opera autonomamente sotto il profilo tecnico organizzativo, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti e normative federali, attraverso un budget di spesa assegnato dal Consiglio Federale della FIB in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, previa presentazione almeno trenta giorni prima di un preventivo finanziario dettagliato illustrante tutti i programmi tecnici, i costi e i ricavi dell'esercizio economico interessato.
Le risorse economiche del SIP sono rappresentate dai contributi ricevuti direttamente dalla FIB, dopo la destinazione dei fondi annuali alla FIB, da parte del CIP, comprensivi di eventuali quote associative di tutti i tesserati paralimpici, nonché da interventi provenienti da terzi (sponsorizzazioni, soci sostenitori, contributi enti locali, liberalità, etc..) anche se destinati direttamente alla FIB, ma finalizzati ad attività paralimpiche.
La FIB agevola il SIP nel recepimento di risorse finanziarie finalizzate al sostegno e sviluppo dell'attività paralimpica ricevendo dal Sip un consuntivo finanziario dettagliato sull' attività annuale svolta entro trenta giorni dall' approvazione del Bilancio consuntivo federale.
In caso di disfunzionamento del SIP, di accertate irregolarità gestionali e inadempimento ad attività paralimpiche, il Consiglio Federale della FIB può commissariare il SIP, determinando la decadenza immediata dei suoi organi come previsto dall' apposito regolamento SIP, da quest' ultimo predisposto e approvato dal Consiglio Federale.
Gli organi direttivi centrali sono:

- L'Assemblea generale di settore costituita da tutte le società sportive paralimpiche affiliate, dai suoi atleti e tecnici
- Il Presidente del settore nominato soltanto in fase di prima attuazione dal Consiglio Federale.
- Il Consiglio di settore, composto da cinque componenti nominati soltanto in fase di prima attuazione dal Consiglio Federale, che poi nomineranno anche un vicepresidente ed un Segretario di settore tra i dipendenti FIB.

Il regolamento del SIP disciplinerà la sua fase elettorale prevista al termine del quadriennio olimpico e paralimpico in corso, nonché ogni ulteriore atto normativo e procedurale afferente il SIP stesso.
Sono organi tecnici del SIP:

- La commissione paralimpica composta da 3 a 5 componenti
- I commissari e vicecommissari tecnici
- Il team manager delle squadre nazionali

Il Presidente del SIP e i responsabili paralimpici territoriali partecipano pure, senza diritto di voto rispettivamente alle riunioni del Consiglio Federale e dei Consigli regionali per discutere eventuali tematiche afferenti l'attività paralimpica. Gli atti deliberativi dell'attività paralimpica vengono adottati dal Consiglio di settore, con possibilità per il Presidente SIP di deliberare in caso d'urgenza e necessità, purché ogni singolo atto venga ratificato dal Consiglio di settore nella sua prima riunione utile.

ART. 27 - ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea Regionale elettiva è celebrata entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
...NA BOCCE

raccomandata, posta elettronica certificata ovvero con raccomandata a/r almeno 20 giorni lavorativi prima del giorno dell'effettuazione trasmessa a tutti gli aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, nonché l'elenco degli aventi diritto al voto.
Avverso le omissioni o le erronee inclusioni nell'elenco degli aventi diritto al voto l'interessato potrà ricorrere entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione alla Corte Federale di Appello che dovrà adottare una decisione entro tre giorni lavorativi.
2. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri Regionali, o dalla metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto tesserati per affiliati appartenenti alla Regione di riferimento, o da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto appartenenti alla Regione, deve essere indetta e celebrata entro 90 giorni l'assemblea regionale in sessione straordinaria.
3. Ogni Affiliato, ai fini della composizione dell'Assemblea regionale, esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie. Ad ogni Affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti di base. I 10 voti di base saranno così suddivisi: 7 al legale rappresentante, 2 al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante dei Tecnici.
Nell'eventualità in cui gli affiliati non possiedano tesserati legittimati all'elettorato attivo nelle categorie degli Atleti e/o dei Tecnici, o che gli stessi non siano presenti o rappresentati in assemblea, le quote di voto ad essi riservate non verranno attribuite ad alcuno.
4. L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici in regola con le quote di tesseramento, che partecipano democraticamente attraverso l'esercizio del voto di base.
5. I Presidenti degli Affiliati, oltre che componenti dell'organo direttivo della propria Società, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori delle assemblee i Presidenti di altri Affiliati o in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.
6. Ogni rappresentante di Affiliato con diritto al voto può essere portatore di delega di altro Affiliato, entro i limiti che seguono:
a) n.1 delega, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 50 Affiliati;
b) n. 2 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 100 Affiliati;
c) n.3 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 300 Affiliati;
d) n. 4 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 500 Affiliati;
e) n. 5 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 600 Affiliati.
Le deleghe devono essere redatte per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
- la generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale della stessa.
7. I Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici che partecipano alle Assemblee, non possono ricevere né rilasciare delega. In caso di impossibilità di prendere parte alle Assemblee, gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive assemblee di categoria di cui all'art. 16 bis, comma 3.
8. I Presidenti Regionali e Consiglieri Regionali, nonché tutti i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente né per delega e assistono ai lavori delle Assemblee Regionali senza diritto di voto. Partecipano altresì, senza diritto di voto, i legali rappresentanti degli enti aggregati aventi sede legale nel territorio regionale. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

ART. 28 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale elettiva, in seduta ordinaria, elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Regionale, nonché i Delegati all'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica da parte di componenti del Consiglio Regionale, le rispettive posizioni saranno ricoperte dai primi candidati non eletti in base ai criteri di cui all'art. 21 del presente Statuto secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.
3. L'Assemblea in seduta elettiva, ordinaria e straordinaria, si intende validamente costituita in prima convocazione se, all'ora stabilita nell'avviso di convocazione, sono presenti il settanta per cento degli aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, il trentacinque per cento degli aventi diritto di voto. Non è invece richiesto alcun quorum costitutivo in seconda convocazione per le altre Assemblee. Per le modalità di svolgimento per le Assemblee Regionali si fa riferimento al Regolamento Organico.
4. In ordine alla composizione dell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in seno ad essa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee Nazionali, compreso quanto previsto all'art. 48.
5. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART. 29 - PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente e i Consiglieri del Comitato Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, previste dall'art. 13 comma 2, del presente Statuto e dal Regolamento Organico. Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.
2. Il Presidente rappresenta la F.I.B. nel territorio di competenza, ai fini sportivi, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni previste dal Regolamento Organico.
3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.B.
4. Il Presidente regionale può adottare provvedimenti in via d'urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Regionale, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Regionale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Regionale.

ART. 30 - COMITATI REGIONALI

1. I Comitati Regionali sono costituiti in ogni Regione dove siano presenti almeno 10 Società affiliate con diritto di voto; in mancanza di ciò il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.
2. La sede del Comitato è stabilita nel capoluogo di Regione, salvo deroga consentita dal Consiglio Federale.
3. I Comitati Regionali rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi Centrali per un corretto svolgimento dell'attività nella circoscrizione territoriale e contemporaneamente raccolgono e trasmettono agli Organi Centrali della Federazione le informazioni e le istanze di qualsivoglia soggetto intese a migliorare l'organizzazione dell'attività e correggere le eventuali disfunzioni. I Comitati Regionali annualmente provvedono a redigere il calendario di tutta l'attività sportiva svolta ed organizzata nelle rispettive regioni e trasmetterne una copia al Consiglio Federale.
4. Sono preposti allo sviluppo dell'attività di base e alla diffusione dello sport delle bocce ed attuano le decisioni del Consiglio Federale.
5. I Consigli Regionali sono composti dal Presidente e da 4 a 6 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è così definito:

- per le Regioni nelle quali vi sono fino a 25 Società Affiliate con diritto di voto: 4 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico;
- per le Regioni nelle quali vi sono da 26 a 50 Società Affiliate con diritto di voto: 5 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico;
- per le Regioni nelle quali vi sono oltre 50 Società Affiliate con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico.

Il numero dei componenti dei Consigli Regionali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Il Presidente e i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Regionale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata. Nei casi di decadenza e integrazione trova applicazione quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto.
Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Regionale, durano in carica per tutto il quadriennio olimpico, salvo decadenza anticipata.
6. I Comitati Regionali nominano nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario. Il Segretario può essere nominato anche al di fuori del Consiglio; in quest'ultimo caso però non ha diritto al voto. I Consigli Regionali nominano i Delegati Provinciali- territoriali, previo assenso espresso dalla maggioranza degli Affiliati di riferimento riuniti in apposita Assemblea, rinviando al Regolamento Organico per la specifica procedura. I Delegati Provinciali ricevono un budget di spesa dai Consigli Regionali che sarà ad essi rendicontato nei modi e tempi stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
7. I membri del Consiglio che, salvo casi di forza maggiore, non siano presenti alle adunanze per tre volte consecutive, decadono automaticamente.
8. Il Consiglio deve riunirsi almeno 4 volte all'anno. Esso delibera a maggioranza semplice quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, in essi incluso il Presidente, il cui voto è determinante in caso di parità. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.
9. Per ciò che concerne le ipotesi di decadenza del Consiglio Regionale e per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dallo Statuto per il Consiglio Federale.
10. Il Consiglio Regionale deve provvedere annualmente alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale.

ART. 31 - IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale a norma dell'art. 30, il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale.
2. L'incarico è coincidente con il quadriennio olimpico salvo revoca motivata da parte del Consiglio Federale; può essere riconfermato.
3. Il Delegato Regionale deve provvedere annualmente alla predisposizione della relazione programmatica e del rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità che verranno annualmente indicate dallo stesso Consiglio Federale.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.
5. Nelle Regioni in cui non sia possibile la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale indicherà la sede regionale più vicina presso la quale gli aventi diritto al voto potranno espletare i propri diritti, in occasione delle Assemblee Nazionali, di elettorato attivo e passivo.
6. Il Delegato Regionale nomina i Delegati Provinciali/territoriali, previo assenso espresso della maggioranza degli Affiliati di riferimento, ai quali assegna un budget di spesa a lui rendicontato nei tempi e modi all'uopo stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

ART. 32 –TRENTO, BOLZANO E VAL D'AOSTA

Nelle province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi territoriali a livello regionale.

ART. 33 - IL DELEGATO PROVINCIALE - TERRITORIALE

1.Il Delegato Provinciale/territoriale rappresenta il Comitato Regionale della FIB sul territorio provinciale di riferimento; accoglie istanze e proposte provenienti dal territorio di competenza da condividere con lo stesso Comitato; coordina l'attività tecnico sportiva provinciale delle relative Società Bocciofile, nonché l'attività di promozione delle bocce declinata per tutte le sue specialità previste all' art. 2 comma 1 del vigente Statuto.
2. Il Delegato Provinciale/Territoriale è nominato dall'Organo regionale di riferimento, previo assenso espresso dalla maggioranza degli affiliati presenti sul territorio.
3. In virtù del mandato conferitogli, al Delegato Provinciale/Territoriale sono attribuite tutte le funzioni istituzionali provinciali con particolare attenzione per i rapporti con la Provincia ed i relativi Comuni, volte a

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

contribuire alla realizzazione della politica sportiva territoriale di competenza, promuovendo ed attuando iniziative nel quadro degli indirizzi fissati dal Comitato Regionale, collaborando con il CONI, con il CIP e le altre istituzioni provinciali, al fine di apprestare il massimo supporto all'azione politica del Comitato Regionale, con l'obiettivo di favorire la pratica sportiva e agevolare l'uso degli impianti da parte delle società sportive FIB.
Individua e propone iniziative finalizzate all'acquisizione di risorse tecnico-economiche sul territorio di competenza, nel rispetto degli indirizzi del Comitato Regionale.
Cura i rapporti a livello locale con le Società Sportive, relaziona periodicamente al Comitato Regionale circa l'attività realizzata, i futuri progetti e le oggettive criticità.
4.Il Delegato Provinciale/Territoriale propone al Presidente del Comitato Regionale di riferimento, per l'espletamento delle attività sopra indicate, le risorse a lui necessarie.
Il budget assegnato al Delegato provinciale verrà dallo stesso rendicontato, entro i termini all'uopo previsti, al Comitato Regionale di riferimento, il quale vigilerà costantemente sul suo operato, come stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità

ART. 34 - COMITATI E COMMISSIONI

1. Il Consiglio Federale e i Comitati Regionali hanno facoltà di istituire Comitati e Commissioni e conferire incarichi specifici per perseguire particolari fini istituzionali.
2. Modalità di costituzione, durata, compiti e funzionamento di tali Organismi sono definiti dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti federali.
3. I componenti di tali Comitati e Commissioni decadono dalle loro funzioni, oltre che per dimissioni o revoca del loro mandato, anche per decadenza dell'organo che li ha nominati.

TITOLO QUINTO
GIUSTIZIA

ART. 35 – PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA

1. La giustizia della F.I.B. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, emanati dal C.O.N.I.
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
5. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati su proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Consiglio Federale può nominare da uno a tre Procuratori Aggiunti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia per espletare funzioni inquirenti e requirenti su specifiche tematiche e casi, sempre sotto il coordinamento del Procuratore Federale. I compiti dei Procuratori Aggiunti sono esplicitati nel Regolamento di Giustizia. Il Procuratore Federale e il/i Procuratore/i Aggiunto/i, di cui uno con funzioni vicarie del Procuratore Federale in caso di sua assenza o impossibilità temporanea, durano in carica per un mandato di quattro anni e non possono essere rinnovati per più di due volte. I compiti del Procuratore Federale e de il/i Procuratore/i Aggiunto/i sono esplicitati nel Regolamento di Giustizia.
7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
8. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.B. è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.
9. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
10. Il Regolamento di Giustizia può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali, dei quali tuttavia non possono fare mai parte i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.
11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.
13. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmessi al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI.

ART. 36 – ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
a) Il Giudice Sportivo Nazionale;
b) i Giudici Sportivi Territoriali;
c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.
Sono Organi di Giustizia Federale:
a) il Tribunale Federale;
b) la Corte Federale di Appello.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia o con delibera del Consiglio Federale.

3. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale o territoriali.

5. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 37 – PROCURA FEDERALE

1. Presso la F.I.B. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, da uno a tre Procuratori Aggiunti che coadiuvano il Procuratore Federale in forma autonoma, ancorché sotto il suo coordinamento.

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. Il/I Procuratore/i Aggiunto/i coaudiuva/no il Procuratore Federale nell' esercizio delle sue funzioni, ovvero esercita/no le stesse, quale vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore Federale medesimo. Il/I Procuratore/i Aggiunto/i, inoltre puo'/possono essere preposto/i, su delega del Procuratore Federale, alla cura di specifici settori e/o alla trattazione di uno o più procedimenti e/o questioni ovvero al compimento di singoli atti di essi.

6. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 38 – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere attivata la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se attivata, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia, nel rispetto dei Principi di Giustizia Sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente ai Principi di Giustizia Sportiva, alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Procuratore aggiunto, conformemente ai Principi di Giustizia Sportiva, alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter Statuto CONI.

ART. 39 - AMNISTIA

1. L'amnistia é un provvedimento di clemenza generale, la cui competenza spetta al Consiglio Federale. Estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione della sanzione e le pene accessorie, ove siano state irrogate.
2. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia il non luogo a procedere.
4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali é concessa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, non si applica in caso di recidiva salvo che il provvedimento non disponga diversamente e la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stesso stabilisca una data diversa.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 40 – INDULTO

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale di competenza del Consiglio Federale. Opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra sanzione meno grave.
2. L'indulto non estingue le pene accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stabilisca una data diversa.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga altrimenti. Non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 41 – VINCOLO DI GIUSTIZIA

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.B. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

ART. 42 – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

TITOLO SESTO
STATO PATRIMONIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 43 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della F.I.B. è costituito da
   a) Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
   b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
   c) patrimonio netto;
   d) debiti e fondi.
2. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
3. Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività patrimoniali ed indica l'ammontare dei mezzi propri della F.I.B.
4. Tutti i beni costituenti il patrimonio devono risultare iscritti nel libro degli inventari aggiornato annualmente tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 44 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Tutte le entrate e tutte le uscite della F.I.B. devono essere inserite in un unico bilancio.
2. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con chiarezza e precisione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.I.B.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare
4. Il bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni da tale ultima approvazione, pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito internet della Federazione, in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile.
5. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione che è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

6. A partire dall'esercizio 2016, la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate è curata da primaria società di revisione.

TITOLO SETTIMO
NORME FINALI

ART. 45 - REGOLAMENTI FEDERALI

1. Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi Regolamenti federali che non potranno contenere norme in contrasto con il Codice civile, lo Statuto del CONI, lo Statuto del CIP e con le disposizioni ed i principi del presente Statuto.

ART. 46 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

1. La proposta di scioglimento della F.I.B. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale appositamente convocata in seduta plenaria Straordinaria, e dovrà essere deliberata con la maggioranza richiesta dall'articolo 21 del cod. civ.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Federazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità sociale.

ART. 47 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni lavorativi l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni lavorativi.
3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli Affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
5. Per l'approvazione delle stesse è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto a voto.
6. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI e da parte della Giunta Nazionale del CIP le modifiche relative all' attività paralimpica.

ART. 48 – DURATA DELLE CARICHE

1. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
2. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n, 242 e s.m.i.
3. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 17 comma 1. Il suddetto quorum costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.

ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Federazione Italiana Bocce

Roma, 9 ottobre 2025
Prot. 575/Segr.

Spett.le
CONI
Ufficio Centrale
Attività Giuridiche e
Regolamentazione Sportiva

Alla c.a. **Avv. Michele Signorini**

statuti.regolamenti@coni.it

Oggetto: trasmissione testo Statuto FIB

Con la presente si trasmette il testo dello Statuto Federale approvato dall'Assemblea Straordinaria del 13.09.2025, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Restando a Vostra disposizione, l'occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Riccardo Milana

CONI

Federazione Italiana Bocce
Via Vitorchiano 113/115
00189 Roma
segreteria@federbocce.it
PEC segreteria@pec.federbocce.it
Tel. 06 87974653
Fax 06 87974643